



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del Reg. del 18/07/2023	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.
--	---

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **08:55** nella residenza municipale, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, sotto la Presidenza di **COSIMO CIURA** con l'assistenza del Segretario Comunale **DOTT. FRANCESCO LUMARE**.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000			PR.	AS.
REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole. 03/07/2023 Il Responsabile Istruttore Direttivo Contabile F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI	1) CIURA COSIMO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2) ANCORA GIUSEPPINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3) LADOGANA SALVATORE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4) MARINELLI PIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5) MARINELLI MARIA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6) MONOPOLI CIRO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole. 03/07/2023 Il Responsabile Servizi Finanziari F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI	7) GUIDA FRANCESCA CONCETTA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8) STRUSI COSIMO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9) FIORILLO SAVERIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10) FASCIANO ANTONIO PIERO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	11) MARINELLI COSIMO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12) STRUSI GIANPIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13) SIBILLIO MARISTELLA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTALE			11	2

Considerato che il numero di 11 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- la legge 22 dicembre 2022 n. 197, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti locali;

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti locali;
- il decreto del Ministero dell'interno del 30 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti locali;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento. I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile fino allo 0,25 per cento o riducibile fino all'azzeramento. A decorrere dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 maggio 2022 di conferma per l'anno 2022 delle seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota prevista per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,5%**;
- **detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): **0,1%**;
- aliquota prevista per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): **0,25%**;
- aliquota prevista per i **terreni agricoli** (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): **0,73%**;
- aliquota prevista per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): **1,06%**;
- aliquota prevista per le **aree edificabili** (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): **0,93%**;
- aliquota prevista per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753** (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): **0,97%**.

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 13/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno confermare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto necessario, non modificare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni già adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 maggio 2022, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 11, Assenti n. 2 (Fasciano, Monopoli) Votanti n. 9, Voti Favorevoli n. 8, Voti Contrari n. 1 (Marinelli Cosimo), Astenuti n. 2 (Strusi Sibillio);

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. di confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

- aliquota per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,5%**;
 - **detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): **0,1%**;
 - aliquota per i **terreni agricoli** (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): **0,73%**;
 - aliquota per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): **1,06%**;
 - aliquota per le **aree edificabili** (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): **0,93%**;
 - aliquota per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753** (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): **0,97%**.
2. Di confermare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 3. di stimare in € 600.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 110.613,56 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 11, Assenti n. 2 (Fasciano, Monopoli) Votanti n. 9, Voti Favorevoli n. 8, Voti Contrari n. 1 (Marinelli Cosimo), Astenuti n. 2 (Strusi Sibillio);

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COSIMO CIURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione 630 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 10/08/2023 (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi: 10/08/2023

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to CLARA CARMEN BENEDETTA MINIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 18/07/2023 perchè;

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

è stata affissa all'albo pretorio comunale online il 10/08/2023 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi, 10/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Monteiasi, 10/08/2023

IL SEGRETARIO

DOTT. FRANCESCO LUMARE

Punto nr. 3 (ex 2): «Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno 2023»

PRESIDENTE

Assessore Marinelli, prego.

ASSESSORE MARIA MARINELLI

Quanto è stato detto per quanto riguarda l'Irpef, lo ribadiamo per quanto riguarda l'IMU. Con grande difficoltà, ma abbiamo contenuto, abbiamo lasciato le stesse aliquote dello scorso anno.

Ho terminato, Presidente.

PRESIDENTE

Interventi?

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Io.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Io ricordo - nell'ultimo bilancio, se non erro - il Consigliere Grottoli chiese dove c'è il comparto 5C1, alla scuola materna, alla Rodari, che comunque venissero rivisitate le fasce, perché non è giusto che chi può costruire che è sulla strada paghi 80 euro, però le paghi pure chi non sa neanche dov'è il suo terreno queste 80 euro. E' vero che è un unico comparto, però fare tutto un fascione mi sembra un po' scorretto o comunque non è buono, perché chi sta all'interno dovrebbe avere delle agevolazioni. Anche perché, se non ricordo male, è stato ceduto il 33% dai cittadini per fare quell'area a parcheggio che si trova proprio vicino alla scuola materna. Quindi, tutti questi cittadini, che non sanno neanche dov'è il loro terreno, sono costretti a pagare 80 euro al metro quadro come chi può facilmente costruire. Questo è. Siccome mi ricordo che c'era un impegno, era solo per ribadire.

PRESIDENTE

Prego, Sindaco.

SINDACO

Buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci chiede da casa. Per quanto riguarda il comparto è un piano esecutivo, quindi dovremmo risentirci con la Regione per capire la possibilità di abbattere i costi, ma per quanto riguarda il discorso di verificare dove si trovano i lotti, credo che rinvenga da chi ha attuato e chi ha fatto quel minicomparto, non sicuramente è da addebitare all'amministrazione, ma chi c'era prima, quando è stato dato l'incarico per fare quel minicomparto, avrebbe dovuto delineare tutti quelli che erano i lotti. L'impegno è di verificare con la Regione la possibilità di abbattere, anche se c'è un piano esecutivo e, quindi, vedo un po' difficile la cosa.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Altri interventi?

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Ho capito, però diamo sempre la colpa a chi stava prima, a me non mi interessa, perché prima non ci stavo, però quello che dico io...

PRESIDENTE

Consigliere, chiedi la parola, gentilmente.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Va bè, una risposta.

PRESIDENTE

Chiedi la parola. Prego.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Posso?

PRESIDENTE

Sì.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Andiamo sempre ad addebitare a chi stava prima e, ripeto, a me non interessa perché prima non ci stavo. Ormai andiamo per il sesto anno di questa amministrazione, anche se in parte rinnovata. Un impegno almeno che per l'anno prossimo si riesca a risolvere qualcosa, quello chiedo, non sto facendo nessuna critica, solo un impegno verso i cittadini.

SINDACO

Sì, se il piano è esecutivo non si possono fare nello stesso piano proprietari di serie A e serie B, che all'interno uno paga meno... Con la Regione dobbiamo verificare, se lo si può fare a tutti o non lo si può fare a nessuno, non si possono fare due trattamenti.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Ma cerchiamo di risolvere in qualche modo.

PRESIDENTE

Va bene. Altri interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Posso?

PRESIDENTE

Come dichiarazione di voto o altro intervento?

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

In base a quanto detto poco fa, preannuncio voto contrario.

PRESIDENTE

Altra dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

**Consiglieri favorevoli nr. 8
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 2**

PRESIDENTE

Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

**Consiglieri favorevoli nr. 8
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 2**

PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, ex punto 3.